

Associazione "le Ali della Vita – Centro studi e servizi sociali per la famiglia"

Sede legale: 64100 Teramo Via Michelangelo, 59 C.F. 92049390674

Costituita in data 13 ottobre 2014 con atto registrato in data 22 ottobre 2014 al n. 1949 serie 3A presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Teramo - Ufficio Territoriale di Teramo.

Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, Sezione Prima Articolazione a)

Determinazione dirigenziale n.77/DPF014 del 12.05.2016 Ente di Terzo Settore

Verbale n. 1/2019 Assemblea Ordinaria Soci

Teramo, Via Michelangelo, n.59

15 aprile 2019 ore 15.30

Ordine del Giorno:

1. **Modifiche allo Statuto per adeguamento al Decreto legislativo n.117/2017**
2. **Presentazione rapporto annuale 2018;**
3. **Approvazione Rendiconto consuntivo per cassa 2018;**
4. **Previsione Entrate/Uscite 2019;**
5. **Linee programmatiche attività 2019;**
6. **Rinnovo quote associative 2019;**
7. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti: Giulia Ricci, Francesca Cavarocchi, Lucia Valentini, per delega a Francesca Cavarocchi, Gianna Florindi, per delega a Giulia Ricci, Mira De Zolt, Sabrina Melozzi, Cristina Gammella, Laura Fratò per delega a Mira De Zolt.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Giulia Ricci, la quale, constatata la regolarità della convocazione e la validità del numero legale, **nomina Segretario Francesca Cavarocchi.**

Si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente Giulia Ricci, la quale, in merito al **punto 1)**, informa l'Assemblea della necessità di adeguare lo statuto alla normativa di cui all'odg e che è possibile effettuare tale adeguamento con delibera di assemblea ordinaria. Il Presidente illustra i punti fondamentali della nuova normativa ed invita i presenti a prendere visione del decreto l. n.117/2017.

E' stata redatta, a cura delle dott.sse Ricci e Cavarocchi, a seguito di consulenza acquisita dall'Avv. Straccialini del CSV di Teramo, una bozza dello Statuto Modificato per adeguamento al **Decreto legislativo n.117/2017**, che viene sottoposta all'esame dei presenti.

L'Assemblea delibera all'unanimità l'approvazione delle modifiche allo Statuto e, pertanto, la sostituzione dello Statuto vigente con lo Statuto modificato per adeguamento al **Decreto legislativo n.117/2017**. Il Presidente informa che procederà a tutti gli adempimenti di legge.

In merito al **punto 2)**, il Presidente dà lettura del rapporto annuale relativo al 2018. **L'Assemblea**, non oppone alcuna obiezione ed **approva all'unanimità**.

Sul **punto 3)** Il Presidente Giulia Ricci, invita i soci a prendere visione del documento Rendiconto consuntivo per cassa 2018, e dell' allegato Registro Entrate/ Uscite 2018, nonché dell'estratto movimenti bancari relativo al 2018 ed illustra loro le singole voci.

L'Assemblea, dopo aver preso visione dei documenti ed esaminate le singole voci, **approva all'unanimità** il rendiconto consuntivo per cassa 2018.

Sul **punto 4)** Il Presidente informa le probabili Entrate ed Uscite relative al 2019.

Sul **punto 5)** il Presidente informa l'Assemblea che per l'anno 2019 è prevista la seguente programmazione: servizio di mediazione familiare in Convenzione con l'Unione dei Comuni della Val Vibrata, con la Comunità Montana Gran Sasso e l' Unione dei Comuni della Laga; interventi di mediazione scolastica; convegno nel mese di ottobre 2019 con richiesta di



patrocini, proseguimento progetto Scuola Campi; probabile avvio nel mese di ottobre del Progetto "Genitori Sempre...Ovunque" presso la casa Circondariale di Teramo.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Sul punto 6)

Il Presidente ricorda che entro il mese di Luglio 2019 dovranno essere versate le quote associative.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Sul punto 7)

Non si rilevano altre questioni da discutere.

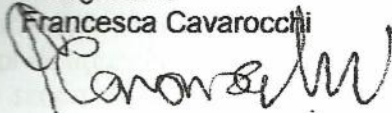
La seduta è tolta alle ore 17,20.

Letto, approvato e sottoscritto

Teramo, 15 Aprile 2019

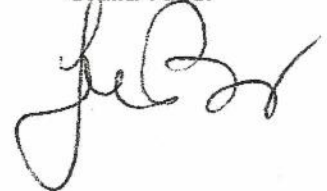
Il Segretario

Francesca Cavarocchi



Il Presidente

Giulia Ricci



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il 02 MAG. 2019

di n° 587 serie 3A

Veramento di € effettuato il

ESENTE

Vito Calise

Firma su delega del Direttore Provinciale Serafino Colaiuda



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

" Le Ali della Vita - Centro studi e servizi sociali per la famiglia"

Modificato per adeguamento al Decreto legislativo n.117/2017 Riforma del Terzo Settore e successive modificazioni.

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo n.117/201 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, l'associazione di promozione sociale denominata: "Le Ali della Vita"- Centro studi e servizi per la famiglia" APS, con sede legale in via Michelangelo 59, San Nicolò a Tordino, nel Comune di Teramo, Ente di Terzo Settore (ETS) e con durata illimitata.

ART. 2 (Finalità e Risorse)

L'Associazione non ha fini di lucro, ha carattere volontario, è apartitica, ispira la propria azione ai principi di uguaglianza, democraticità e libera partecipazione. L' Associazione persegue, pertanto, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare nei settori di attività di cui alle lettere a) e d) dell'art.5 Codice del Terzo Settore. Essa, ispirata dall'intento di rafforzare la famiglia, intesa come cellula fondamentale della società, si pone, in particolare, i seguenti obiettivi:

- il sostegno ai singoli, alla coppia ed alla famiglia, attraverso l'erogazione di servizi finalizzati a prevenire il disagio familiare, specie nei nuclei familiari con minori a carico, ed a favorire l' integrazione sociale del singolo soggetto a rischio e della famiglia in difficoltà, facilitando l'autonoma capacità di affrontare situazioni di disagio familiare;
- la progettazione di attività socio-educative rivolte a famiglie ed a minori;
- la formazione professionale degli operatori impegnati negli ambiti scolastici;
- l'integrazione culturale delle famiglie immigrate nella prospettiva di una società multietnica;
- la ricerca negli ambiti sopra elencati;
- ogni altra finalità integrativa degli obiettivi sopra elencati o corrispondente ai bisogni ed alle attese delle persone e dei gruppi sociali e professionali cui le citate iniziative sono rivolte.

A tale fine l'Associazione attua le iniziative ritenute più idonee adottando le metodologie che favoriscano la partecipazione delle persone, con particolare attenzione alle donne, e la promozione della famiglia e del rispetto della vita.

In particolare l'associazione individua tre ambiti di azione di cui sono, di seguito, riportate, in linea indicativa, le relative attività:

AREA FAMIGLIA:

- Prevenzione della violenza familiare; Promozione e valorizzazione delle capacità della famiglia;

- Prevenzione della conflittualità familiare e supporto alla coppia che si separa attraverso il servizio di mediazione familiare;
- Sostegno alla genitorialità;
- Sostegno alle vittime della violenza familiare.

AREA SCUOLA:

- Progetti di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza con percorsi di approfondimento, destinati agli insegnanti, su tematiche specifiche;
- Progetti di prevenzione del disagio dell'età evolutiva.

AREA LAVORO:

- Prevenzione dell'impatto negativo sulla produttività e sul rischio da lavoro dell'evento separativo ed, in genere, dei disagi familiari dei dipendenti, attraverso eventi divulgativi della cultura della mediazione familiare ed eventuali interventi di sostegno e supporto al disagio del lavoratore.

A titolo esemplificativo, vengono, di seguito, riportate le attività complementari agli ambiti di azione sopra individuati:

- corsi, seminari, conferenze, dibattiti, eventi culturali;
- pubblicazioni.

Per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. L'Associazione può rimborsare agli associati le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti ed alle condizioni preventivamente stabiliti. L'Associazione può, in caso di particolare necessità e per particolari esigenze, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo a propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può sottoscrivere collaborazioni e convenzioni con enti pubblici, amministrazioni comunali, scuole, parrocchie, agenzie educative del territorio. L'Associazione può dotarsi di tutti i mezzi e delle strutture tecniche e patrimoniali ritenute utili per l'attuazione degli scopi sociali.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dall'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Soci)

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che siano in grado di partecipare ed interessate all'attività sociale o a sostenerla, condividendone gli scopi ed accettando il presente Statuto. L'Ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità ed impegnarsi a versare la quota associativa.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di fruire dei servizi dell'Associazione, di partecipare all'attività della medesima e, in particolare, di presenziare alle assemblee con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. I soci hanno il dovere di sottostare alle norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti nonché alle delibere legalmente prese dagli organi sociali. Essi devono versare le quote associative annue. La quota associativa è intrasmissibile. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali mediante consultazione diretta e/o copia di estratto a proprie spese. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista, quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata, mediante lettera, al socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso sarà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi caso, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art.5 (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione: **l'Assemblea dei soci; l'Organo Amministrativo.**

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti ed alle condizioni preventivamente stabiliti.

Art.6 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti i soci. Essa si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Sono competenze dell'Assemblea:

- nominare e revocare i componenti dell'Organo Amministrativo;
- approvare il Bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne eventualmente copia a proprie spese.

ART. 7 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il bilancio.

In particolare esso provvede a:

- redigere il rapporto annuale;
- compilare il bilancio;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e porre in atto gli indirizzi dalla medesima approvati;
- deliberare sulle domande di associazione;
- stabilire le quote associative annue;

- nominare il Presidente;
- nominare il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed attribuire ai propri membri eventuali incarichi duraturi o provvisori.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne venga fatta richiesta da almeno due quinti dei suoi membri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dall'Amministratore più anziano; delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Della riunione dell'Organo di Amministrazione viene redatto verbale trascritto su apposito registro, che viene sottoscritto da tutti i presenti alla seduta. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art.2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; l'amministratore revocato rimarrà, comunque, in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissione di un componente viene cooptato il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

ART.8 (Presidente dell'Organo di Amministrazione)

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e l'Organo di Amministrazione, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 9 (Organo di controllo) *Qualora previsto*

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

La scelta dei componenti l'Organo di Controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.10 (Revisione Legale dei conti) *Qualora previsto*

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi, per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di revisione è nominato dall'Assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'Organo di revisione possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi volontari e quote associative; b) donazioni e lasciti; c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge n. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Bilancio)

Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il Bilancio è predisposto dall'Organo Amministrativo, approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato in maniera diretta e/o per estratto copia a proprie spese.

Il Bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 13 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'ART. 6 del presente Statuto, ossia ottenuto con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, o di altro organo competente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato, operanti nel settore della Protezione Civile o in analogo settore.

ART. 14 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Teramo, lì 15 aprile 2019